
E-MANUAL

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE EU NEL SETTORE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

2.10 APPENDICE

Appendice 1: Schema del pacchetto operativo per la pianificazione dettagliata

Pacchetto operativo	
Responsabile:	Durata:
Finalità e obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
Attività e scadenze	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
Risultati	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
Limiti e intersezioni con altri pacchetti operativi	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
Risorse e materiali da utilizzare	
<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
Costi/budget	

Appendice 2: Modulo di valutazione delle validità di un evento

Strumento per l'autovalutazione di corsi, convegni e seminari transnazionali

Il modulo può essere utilizzato dai partner e dai partecipanti. Questa versione è stata elaborata come strumento di autovalutazione del gruppo di lavoro del progetto. Si basa su una serie di **indicatori delle prestazioni**.

N.	Indicatori delle prestazioni	Tem	4	3	2	1
1	Qualità dell'elemento transnazionale					
1.1	Contributo fornito dai partner del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Grado del contributo fornito all'evento da ciascun partner • Suddivisione di ruoli e responsabilità tra i partner nel corso dell'evento 				
1.2	Collegamenti tra le finalità dell'evento e gli obiettivi generali del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Intesa tra i partner in merito al fondamento logico del progetto e dell'evento e agli obiettivi a breve e lungo termine dell'evento • Indicazione chiara nel programma dell'evento di una reale sinergia con gli obiettivi generali del progetto 				
1.3	Sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell'Europa	<ul style="list-style-type: none"> • Opportunità per lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell'Europa e di attività transnazionali • Portata e qualità della dimensione interculturale • Possibilità per i partecipanti di scambiare informazioni sui rispettivi paesi e sistemi organizzativi 				
1.4	Promozione di altre lingue	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità e qualità delle opportunità di utilizzare diverse lingue offerte a tutti i partecipanti • Strategie per superare le difficoltà linguistiche 				
1.5	Rappresentanza di diversi paesi	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento di un numero ragionevole di partecipanti provenienti da vari paesi 				

N.	Indicatori delle prestazioni	Temi	4	3	2	1
2	Struttura, contenuti e svolgimento dell'evento					
2.1	Organizzazione dell'evento transnazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione chiara • Tabella di marcia realistica • Selezione adeguata dei delegati 				
2.2	Efficacia dei contenuti e selezione adeguata ed equilibrata delle attività	<ul style="list-style-type: none"> • Contenuti adeguati, chiaramente connessi alle finalità e agli obiettivi dell'evento • Combinazione ben congegnata di attività (attività per "rompere il ghiaccio", sessioni didattiche, workshop, attività sociali, tempo libero) • Adeguatazza del programma sociale 				
2.3	Efficacia dell'attività di formatori, moderatori di workshop, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> • Formatori e moderatori dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza della materia • Formatori e moderatori sono validi comunicatori e dispongono delle necessarie competenze linguistiche • Formatori e moderatori hanno un'esperienza didattica adeguata per occuparsi di sviluppo professionale 				
2.4	Grado di condivisione della proprietà dell'evento	<ul style="list-style-type: none"> • Considerazione per le esigenze e le aspettative dei partecipanti • Opportunità per i partecipanti di contribuire con la propria competenza 				
2.5	Efficacia del processo di monitoraggio e valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità del meccanismo di valutazione a breve e lungo termine, ivi comprese attività di follow-up, se del caso • Assistenza contestuale ai partecipanti, se del caso 				

N.	Indicatori delle prestazioni	Tem	4	3	2	1
3	Materiali, risorse e attrezzature					
3.1	Disponibilità e adeguatezza di materiali, risorse e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione di adeguate informazioni preventive ai partecipanti • Rilevanza e qualità dei materiali forniti nel corso dell'evento • Disponibilità, varietà e idoneità di altre risorse, ivi comprese, se del caso, le TIC • Sostegno e assistenza agli utenti di strumenti tecnologici • Utilizzo efficace e innovativo della tecnologia e di altre risorse 				
N.	Indicatori delle prestazioni	Tem	4	3	2	1
4	Indicatori delle prestazioni					
4.1	Qualità e adeguatezza dell'organizzazione e fattori di comodità	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione ai dettagli pratici e al servizio • Adeguatezza della sede di lavoro • Qualità della sistemazione alberghiera, se del caso • Soddisfazione di esigenze particolari (ed esempio dietetiche) 				

Esempio:

'Qualità del partenariato transnazionale' (1.1)

Questo indicatore riguarda:

- *La misura in cui ciascun partner contribuisce all'evento*
- *La suddivisione di ruoli e responsabilità tra i partner nel corso dell'evento*

Prestazioni di livello 4:

1. Ciascun partner svolge un ruolo preciso nella preparazione e nello svolgimento dell'evento, in base a una suddivisione preventivamente concordata di ruoli e responsabilità
2. È evidente un approccio collaborativo, sostenuto da un valido lavoro di gruppo

Prestazioni di livello 2:

1. La suddivisione di ruoli e responsabilità tra i partner è poco chiara, per cui il contributo fornito è carente
2. In caso di problemi, manca l'impegno a individuare un compromesso accettabile

Appendice 3: Rapporto interno sull'andamento del progetto

Parte 1. Dati

Progetto: **(nome)**
Relazione intermedia di **(organizzazione partner, persona)**
Periodo: **(giorno/mese/anno)**

Parte 2. Valutazione qualitativa

2.1+ Panoramica della attività e dei risultati del progetto

Periodo	Attività
Mese	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione sulle attività al Coordinatore • Preparazione dell'incontro a X • Ricerca di materiali su (argomento)
Mese	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo incontro, X • Raccolta di buone prassi (cfr. doc.2) • Invio a tutti i partner del testo completo di articoli sull'argomento
Mese	<ul style="list-style-type: none"> • • •

2.2 Valutazione del lavoro svolto

Il questionario preparato dal responsabile della valutazione è stato compilato. Si sono consultati esperti, in particolare X.Y., esperto di ... che ha contribuito con ...

Parte 3. Risultati concreti

Sono stati preparati diversi documenti:

- a) *Analisi della lettura del settore* (documento)
- b) *Indagine sul "futuro attuale"* (questionario)
- c) *Articolo di X.Y. "Titolo"; scritto per il progetto* (documento)

Parte 4. Spese

4.1 Personale

4.2 Viaggio e soggiorno

4.3 Hardware e materiali

4.4 Subappalto, consulenza e altri servizi esterni

--

4.5 Altri costi

--

4.6 Spese generali

--

4.7 Totale

--

Appendice 4: Prospetto delle ore di lavoro

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Quantità di tempo dedicata (nome del dipendente) :

Funzione nel progetto:

Data			Attività relative al progetto	Ore
giorno	mese	anno		
Totale				

Data

Firma (dipendente)

Data

Firma (datore di lavoro)

Appendice 5: Rapporto Interno – Costo del personale
--

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Personale coinvolto nel progetto:

- Nome: _____

Riferimento nel registro del personale: _____

Normale stipendio mensile: _____ = _____ EURO

Costo giornaliero per il datore di lavoro: _____ = _____ EURO

Tempo dedicato al progetto: _____ giorni

Costo totale: _____ **EURO**

- Nome: _____

Riferimento nel registro del personale: _____

Normale stipendio mensile: _____ = _____ EURO

Costo giornaliero per il datore di lavoro: _____ = _____ EURO

Tempo dedicato al progetto: _____ giorni

Costo totale: _____ **EURO**

Totale costo del personale	
Quota coperta dalla sovvenzione comunitaria	
Quota coperta dalle risorse interne	

Data

Firma (datore di lavoro)

Appendice 6: Rapporto Interno – Spese di viaggio e soggiorno

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Viaggio

Data	Motivo del viaggio	Destinazione	Mezzo di trasporto	Costo
Costo totale in EURO				

Soggiorno (incl. alloggio)

Numero di giorni	Spesa giornaliera	Spesa totale

Totale spese di viaggio e soggiorno	
Quota coperta dalla sovvenzione comunitaria	
Quota coperta dalle risorse interne	

Data

Firma (datore di lavoro)

Appendice 7: Rapporto Interno – Attrezzature e materiali

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Acquisto						
Descrizione di attrezzature, tecnologia e/o software acquistati	Data acquisto (mese & anno)	A. Installazione, manutenzione, assicurazione	B. Costo	C. Tasso di ammortamento *	D. % di utilizzo per il progetto	Importo totale per il progetto A+(BxCxD)
					%	
					%	
Costo totale per il progetto in EURO						

***Gli acquisti di importo superiore a 1.000 € (IVA esclusa) devono essere ammortizzati nell'arco di 3 anni**

Descrizione di attrezzature, tecnologia e/o software noleggiati/ in leasing	Data inizio del contratto di noleggio/ leasing	A. Installazione, manutenzione, assicurazione	B. Costi per il periodo contrattuale	C. % di utilizzo per il progetto	Importo totale per il progetto A+(BxC)
				%	
				%	
Costo totale per il progetto in EURO					

Totale spese per attrezzature e materiali	
Quota coperta dalla sovvenzione comunitaria	
Quota coperta dalle risorse interne	

Data

Firma

Appendice 8: Rapporto Interno – Costi di subappalto

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Nome del subappaltatore	Descrizione delle attività	Numero/data del contratto di subappalto	Costi
Nome del consulente/esperto	Descrizione delle attività	Costo al giorno	Numero di giorni
Costo totale in EURO			

Nota: Il compenso di un consulente/esperto di norma non dovrebbe superare 400 € al giorno (escluse IVA o imposte equivalenti sulle vendite e le spese di viaggio e soggiorno)!

Totale costi di subappalto e consulenza	
Quota coperta dalla sovvenzione comunitaria	
Quota coperta dalle risorse interne	

Data

Firma

Appendice 9: Rapporto Interno – Altri costi

Progetto:

Organizzazione partner:

Periodo:

Costi di produzione: (Prodotto)

Stampa	Numero	Costo per unità	Costo totale in EURO
Traduzione	Pagine/righe	Costo per pagina/riga	Costo totale in EURO
Diffusione	Numero	Costo per unità	Costo totale in EURO
Altro:			
Totale			

Altro (specificare):

Tipo di costo	Descrizione dell'attività:	Costo totale in EURO*
Totale		

Totale altri costi	
Quota coperta dalla sovvenzione comunitaria	
Quota coperta dalle risorse interne	

Data

Firma

Appendice 10: Esempio di accordo con i partner

ACCORDO TRA:

(i) Nome dell'organizzazione coordinatrice, Indirizzo (in seguito denominato il **Coordinatore**),

e

(ii) Nome dell'organizzazione partner Indirizzo,

e

(iii) Nome dell'organizzazione partner Indirizzo,

e

(iv) Nome dell'organizzazione partner Indirizzo,

e

(v) Nome dell'organizzazione partner Indirizzo

in seguito denominati nel loro insieme le **Parti**, ovvero singolarmente la **Parte**.

PREMESSO CHE:

Le Parti contraenti, essendo competenti nel campo interessato, attraverso il Coordinatore hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee (la **Commissione**) la proposta (**Proposta**) di un Progetto intitolato: **(Programma/AZIONE/nome del progetto)**

Il Coordinatore è stato informato dalla Commissione che la Proposta è stata accettata e che è stato emesso un Accordo finanziario con il numero **(numero del Contratto)**.

Le Parti hanno deciso di stipulare il presente Accordo per la creazione di un consorzio, nell'intento di definire i rispettivi diritti e obblighi con riferimento all'esecuzione del lavoro ai sensi del Contratto CE, al ricevimento del contributo finanziario concesso dalla CE in proposito, nonché ai reciproci diritti e doveri.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Accordo, i termini in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nel Contratto UE (qui annesso come Allegato 1) salvo dove il contesto richieda altrimenti, e i seguenti termini s'intendono avere i seguenti significati:

1.1 Per Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 s'intendono gli Allegati al presente Accordo.

1.2 Per Progetto s'intende il programma di lavoro definito negli Allegati.

1.3 Per Coordinatore s'intende **(nome dell'organizzazione coordinatrice)**.

1.4 Per Quota del Progetto s'intende la percentuale del finanziamento complessivo concesso dalla Commissione ai sensi del Contratto assegnata a ciascuna Parte come indicato nel Prospetto finanziario contenuto nell'Allegato 3 al presente Accordo.

1.5. Per Società affiliata s'intende qualsivoglia persona giuridica che direttamente o indirettamente possiede, è posseduta o rientra nella stessa proprietà di una Parte, fintanto che tale proprietà o controllo resta in essere. La proprietà è determinata dal possesso o controllo

diretto o indiretto di oltre 50% del valore nominale del capitale azionario emesso, ovvero oltre 50% delle azioni che conferiscono ai titolari il diritto di voto per l'elezione di amministratori o persone che svolgono funzioni analoghe, ovvero il diritto di eleggere o nominare con qualsivoglia altro mezzo amministratori o persone con funzioni analoghe che hanno un voto di maggioranza.

1.6 Diritti di terzi significa tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale non spettanti alle Parti.

1.7 Autorizzazioni di terzi significa il consenso concesso da persone che detengono o controllano Diritti di terzi.

Articolo 2 - Oggetto e scopo

2.1 Le Parti si impegnano a collaborare alle condizioni in seguito definite, ai fini dell'esecuzione e dell'adempimento del Contratto UE come definito nel presente Accordo e nell'Allegato 1.

2.2 Lo scopo del Progetto è indicato nell'Allegato 2 e la sua esecuzione sarà condivisa dalle Parti in base ai rispettivi compiti assegnati nell'Allegato 2.

Articolo 3 - Coordinatore

3.1 Resta inteso e convenuto che il Coordinatore si assume la responsabilità generale del collegamento tra le Parti e la Commissione in merito al Progetto, nonché dell'amministrazione e dell'attuazione del Contratto UE. A tale proposito il Coordinatore agisce per conto delle Parti e svolge le funzioni stabilite dal presente Accordo, dal Contratto UE e, di volta in volta, dall'Assemblea generale, come definita nell'Articolo 4 del presente Accordo.

Tali funzioni s'intendono limitate a quanto segue:

(a) rapporti e corrispondenza con la Commissione e terzi, ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la presentazione di (eventuali) estensioni del Contratto UE e il successivo coordinamento dell'ulteriore negoziato (se necessario);

(b) aspetti amministrativi, preparazione di verbali, presidenza dell'Assemblea generale e attuazione delle sue decisioni;

(c) supervisione dei progressi rispetto alla tabella di marcia concordata dalle Parti;

(d) raccolta dei documenti e prospetti dei costi forniti dalle Parti e inoltro degli stessi su richiesta della Commissione. Il Coordinatore ha facoltà di non inoltrare alla Commissione eventuali prospetti dei costi e altri documenti non pervenutigli nei tempi previsti dal Contratto UE, al fine di non ritardare l'inoltro dei prospetti e i successivi pagamenti a favore delle altre Parti;

(e) trasmissione di documenti relativi al Progetto tra le Parti e da queste ultime alla Commissione e viceversa, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le relazioni da presentare alla Commissione ai sensi del Contratto UE dopo che sono state approvate dall'Assemblea generale, i verbali delle riunioni dell'Assemblea generale da sottoporre all'approvazione delle Parti e le comunicazioni della Commissione.

Articolo 4 - Assemblea generale

4.1 Le Parti istituiscono un'Assemblea generale composta dai rispettivi rappresentanti, ognuno titolare di un voto. Ciascuna Parte ha il diritto di sostituire il proprio rappresentante e/o di nominare un procuratore informandone le altre Parti per corrispondenza, fax o posta elettronica.

Ciascun rappresentante deve disporre di un sostituto.

4.2 L'Assemblea generale è presieduta dal rappresentante del Coordinatore. Le riunioni si tengono a scadenze concordate o su richiesta del Presidente, ovvero ogniqualvolta se ne presenti la necessità su richiesta di una delle Parti, con il consenso di un terzo delle Parti. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di calendario, con l'ordine del giorno. Per questioni sostanziali il verbale s'intende approvato dalle Parti se queste ultime non inviano obiezioni in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

4.3. L'Assemblea generale delibera su quanto segue:

a) gestione del progetto. In questo caso, le decisioni vengono prese a maggioranza dalle Parti presenti o rappresentate per procura, salvo quanto disposto ai punti (b) e (e) che seguono;

b) riesame e/o modifica del programma di lavoro definito nell'Allegato 2, della ripartizione tra le Parti del finanziamento fornito dalla Commissione ai sensi del Contratto UE, nonché della riassegnazione tra le Parti al termine del Progetto di eventuali fondi rimasti inutilizzati. In questo caso le decisioni s'intendono prese dalla maggioranza dell'80% dei voti delle Parti presenti o rappresentate per procura, fermo restando che ove tali decisioni incidano sul lavoro di una Parte, o sui tempi di esecuzione dello stesso, ovvero modificchino i costi o gli oneri a suo carico, tale Parte ha la facoltà di porre il veto;

c) proposte delle Parti in merito al riesame e/o alla modifica di quanto segue:

- termini del Contratto UE
- costi o tempi stabiliti dal Contratto UE
- data di scadenza del Contratto UE
- modifiche e proroghe al Contratto UE

d) proposte alle Parti (tranne a una Parte inadempiente come definita in seguito) per la notifica della diffida a sanare una violazione e dell'avviso di risoluzione del presente Contratto nei confronti di tale Parte inadempiente, in conformità dell'Articolo 6.6;

e) soluzione di possibili conflitti tra le Parti e/o tra pacchetti operativi a livello gestionale.

Nel caso di cui al punto c) le decisioni devono essere prese all'unanimità dalle Parti. Nel caso di cui al punto d) le decisioni devono essere prese all'unanimità dalle Parti, con l'eccezione della Parte inadempiente.

4.4 Eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 4.3 che richiedano una votazione dell'Assemblea generale devono essere identificate come tali nell'ordine del giorno inviato prima della riunione, salvo voto unanime in merito a una decisione nel corso della riunione, purché tutte le Parti siano presenti o rappresentate.

Articolo 5 - Costi - Spese comuni - Pagamenti

5.1 Ciascuna Parte è tenuta ad assumere a suo carico i costi relativi alla presentazione della Proposta, alla (eventuale) negoziazione del Contratto UE, alla negoziazione del presente Accordo e all'attuazione del Progetto (nella misura in cui tali costi non sono coperti dal finanziamento UE).

5.2 Il Coordinatore si impegna a trasferire a ciascuna Parte la rispettiva quota del finanziamento UE.

5.3 Le quote da versare a ciascuna Parte sono indicate nel Progetto, e in particolare nel prospetto finanziario contenuto nell'Allegato 3.

5.4 Ove la spesa effettiva di una Parte sia inferiore al previsto, la quota del finanziamento UE spettante a tale Parte sarà limitata alla spesa effettiva ridotta in proporzione alla relativa quota percentuale della sovvenzione massima concessa

dalla Commissione. La differenza tra gli importi sopra citati dev'essere rimborsata al Coordinatore (in base alle sue istruzioni) che a sua volta ne darà conto alla Commissione.

Articolo 6 - Responsabilità

6.1 Nei confronti del Coordinatore e dell'Assemblea generale Ciascuna Parte si impegna:

- (a) a fornire prontamente al Coordinatore e all'Assemblea generale le informazioni o i documenti richiesti dagli stessi in relazione al Contratto UE per l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dal presente Accordo, ovvero richiesti dalla Commissione, tenendo informati il Coordinatore e l'Assemblea generale in merito a tali richieste della Commissione e alle relative risposte;
- (b) a tenere (e a fornire al Coordinatore in un formato accettabile) la registrazione completa dei costi sostenuti e del tempo dedicato al Progetto, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'indicazione dettagliata del contributo di tempo fornito dai Partner in termini concreti e quale finanziamento complementare (a questo proposito un modello di prospetto è contenuto nell'Allegato 4); e
- (c) a comunicare prontamente o fornire informazioni in merito a decisioni da prendere all'Assemblea generale per gli scopi previsti all'Articolo 4.3 del presente Accordo;
- (d) stipulare e mantenere in essere polizze assicurative di responsabilità civile per coloro che partecipano ad attività approvate nel corso della durata del progetto.

6.2. Responsabilità reciproche

(a) ciascuna Parte si impegna a fare il possibile:

- (i) per eseguire puntualmente i compiti e i pacchetti operativi che le sono assegnati in via esclusiva nel quadro della Proposta e per fornire puntualmente alle altre Parti diritti e informazioni, ai termini e alle condizioni definiti nel Contratto UE e nel presente Accordo;
- (ii) per eseguire puntualmente e congiuntamente con un'altra Parte, o Parti, i compiti e i pacchetti operativi che le sono assegnati congiuntamente con tale altra Parte o Parti nel quadro della Proposta;
- (iii) per partecipare attivamente con l'altra Parte o Parti, ovvero provvedere autonomamente, a seconda dei casi, allo svolgimento dei compiti organizzativi che le sono assegnati congiuntamente o in via esclusiva nel quadro della Proposta;
- (iv) per comunicare prontamente al Coordinatore e alle altre Parti eventuali ritardi nell'esecuzione in conformità dei punti (i), (ii) e (iii) che precedono;
- (v) per preparare e presentare le relazioni da sottoporre alla Commissione ai sensi del Contratto UE e dell'Allegato 1 al presente Accordo con un anticipo sufficiente per consentire al Coordinatore di fornirle alla Commissione nei formati richiesti.

(b) Nel fornire informazioni o materiali alle altre Parti ai sensi del presente Accordo o del Contratto UE, ciascuna Parte si impegna a fare tutto il possibile, entro limiti ragionevoli, per garantirne l'accuratezza e (in caso di errori) a provvedere prontamente alle debite correzioni. La Parte fornitrice non è soggetta ad altri obblighi o responsabilità, e quanto precede sostituisce ogni altra condizione di garanzia o dichiarazione di qualsivoglia tipo, espressa o implicita, in merito a sufficienza, accuratezza o idoneità allo scopo di tali informazioni o materiali. Salvo diverso accordo scritto ai fini del Progetto, ciascuna Parte è tenuta ad ottenere l'Autorizzazione di terzi rispetto ad eventuali Diritti di terzi su materiali forniti e/o messi a punto per il Progetto.

Onde evitare qualsiasi dubbio, ciascuna Parte è tenuta anche a garantire di aver ottenuto le Autorizzazioni di terzi per la traduzione dei materiali ai fini del Progetto;

(c) Ciascuna Parte si impegna a tenere le altre Parti, nei limiti specificati negli Articoli 6.3 e 6.6 del presente Accordo, sollevate e indenni rispetto ad atti e omissioni ad opera della stessa o di suoi dipendenti e agenti, fermo restando tuttavia che tale impegno di manleva non si estende a richieste di risarcimento per perdite o danni diretti o indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, mancati utili, mancato guadagno, perdite di contratti e via dicendo.

6.3 Nei confronti della Commissione

Ove la Commissione in conformità delle disposizioni del Contratto UE richieda a una o più Parti il rimborso o il risarcimento di danni:

(a) ciascuna Parte la cui inadempienza abbia causato la richiesta o vi abbia contribuito, si impegna a tenere le altre Parti sollevate e indenni nei confronti di tale richiesta, fermo restando che la responsabilità di tale Parte nei confronti delle altre Parti nel loro insieme rispetto a tali richieste nel complesso non deve superare il doppio della Quota del Progetto che le spetta. Eventuali somme in eccesso vengono ripartite tra le Parti in proporzione alle rispettive Quote del Progetto; e (b) ove non sia possibile attribuire un'inadempienza ad una Parte ai sensi del punto (a) che precede, l'importo richiesto dalla Commissione dev'essere ripartito tra tutte le Parti in proporzione alle rispettive Quote del Progetto;

(c) ove la Parte inadempiente sia un Partner Associato (nel senso del Contratto UE) questa parte non ha l'obbligo di manleva nei confronti della Parte inadempiente ritenuta responsabile dalla Commissione.

6.4. Nei confronti di Terzi

Ciascuna Parte contraente s'intende responsabile in via esclusiva per eventuali perdite, danni o lesioni a terzi derivanti dall'attuazione della sua parte del Contratto UE.

6.5 Contratti di subappalto con terzi Ciascuna Parte contraente s'intende pienamente responsabile dell'esecuzione di eventuali parti del Progetto per le quali ha stipulato un contratto con un terzo, ad esempio di associazione o di subappalto.

6.6. Inadempienze e rimedi

Nel caso di una violazione sostanziale (salvo casi di forza maggiore) degli obblighi posti a carico di una Parte dal presente Accordo o dal Contratto UE, che risulti insanabile ovvero che non venga sanata entro 60 (sessanta) giorni dalla diffida scritta in tal senso delle altre Parti, queste hanno facoltà di risolvere congiuntamente il presente Accordo nei confronti della Parte interessata ("Parte inadempiente") con preavviso scritto di almeno un mese. Il presente Accordo s'intende risolto nei confronti della Parte inadempiente con effetto dalla data dell'avviso di risoluzione, fatte salve le disposizioni di cui ai punti da (a) a (d) che seguono. Tale risoluzione anticipata dev'essere notificata alla Commissione, alla quale viene richiesto di approvare la risoluzione del Contratto UE nei confronti della Parte inadempiente, fermo restando quanto segue:

(a) fatti salvi eventuali altri diritti delle altre Parti, le licenze concesse alla Parte inadempiente dalle altre Parti ai sensi del presente Accordo e del Contratto UE s'intendono sospese con effetto immediato, mentre le licenze concesse dalla Parte inadempiente alle altre Parti e alle rispettive Società Affiliate restano in essere;

(b) i compiti della Parte inadempiente specificati nell'Allegato 2 vengono assegnati a una o più società e/o entità selezionate dalle altre Parti e gradite alla Commissione e che convengano di rispettare i termini del presente Accordo, dando la preferenza a una o più delle restanti Parti;

(c) la Parte inadempiente è tenuta ad assumere a proprio carico l'(eventuale) aumento dei costi diretti (in misura ragionevole) derivante dalla cessione di cui al punto (b) che precede rispetto ai

costi dei compiti della Parte inadempiente specificati nell'Allegato 2, nonché a rispondere degli eventuali costi diretti aggiuntivi derivanti alle altre Parti, fino ad un importo totale che unitamente a eventuali responsabilità nei confronti della Commissione ai sensi dell'Articolo 6.3 del presente Accordo non deve superare il limite massimo complessivo della responsabilità specificato in tale Articolo per la Parte inadempiente; eventuali importi in eccesso vengono ripartiti tra le Parti (ivi compresa la Parte inadempiente) in proporzione alle rispettive quote del Progetto al momento della risoluzione. Qualora la Commissione non approvi la risoluzione del Contratto UE nei confronti della Parte inadempiente, quest'ultima s'intende d'accordo in merito a una risoluzione, fermo restando che si applica il punto (a) di cui sopra e che il succitato presunto accordo della Parte inadempiente non pregiudica il diritto di tale Parte a presentare ricorso contro la risoluzione.

6.7 Le disposizioni dell'Articolo 6 restano valide dopo la risoluzione del presente Accordo (ai sensi dell'Articolo 6.6 o per altri motivi) nella misura necessaria a consentire alle Parti di mettere in atto i rimedi previsti all'Articolo 6.

Articolo 7 - Forza maggiore

7.1 In caso di mancata o ritardata esecuzione degli obblighi di una Parte ai sensi del presente Accordo, a causa di eventi indipendenti dalla volontà di tale Parte, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, calamità naturali, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, tumulti, guerre, incendi, inondazioni, ovvero interferenze politiche, la Parte è tenuta a darne notifica alle altre Parti e s'intende esonerata dall'esecuzione dei propri obblighi fintanto che l'evento di forza maggiore rimane in essere. Se l'evento persiste per oltre 90 giorni, le Parti sono tenute a consultarsi sul modo migliore per continuare ad adempiere i rispettivi obblighi ai sensi del Contratto UE. Se in base alla ragionevole opinione delle altre Parti, la Parte colpita dall'evento di forza maggiore non sarà in grado di eseguire i propri obblighi ai sensi del Contratto UE e del presente Accordo, le altre Parti hanno il diritto di risolvere congiuntamente il presente Accordo nei confronti della Parte interessata con un preavviso scritto di almeno un mese. Si applicano le disposizioni della clausola 6.6 escluso il paragrafo (c) come se la Parte interessata fosse una Parte inadempiente.

Articolo 8 - Proprietà, sfruttamento e diffusione dei risultati

8.1

(a) le Parti convengono di ritenersi vincolate dai termini e dalle condizioni dell'Articolo 10 del Contratto UE (diritti di proprietà). Ai fini della presente clausola 8, una Parte comprende anche le relative Società affiliate, purché queste ultime rispettino tutti i propri obblighi in relazione a licenze, diritti di utilizzo e accordi di riservatezza debitamente richiesti dalle Parti.

(b) In conformità dell'Articolo 10 del Contratto UE, i diritti d'autore e i diritti affini relativi ad opere, documenti, testi, informazioni, dati e risultati prodotti da una singola Parte ai fini del Progetto, nonché eventuali metodi, brevetti, processi o procedure messi a punto ai fini del Progetto, spettano al Coordinatore per tutta la durata del copyright e nel caso degli altri diritti fintanto che rimangono in essere in tutto il mondo in qualsiasi lingua (fermo restando che eventuali diritti preesistenti di una Parte restano in capo a tale Parte).

(c) Salvo preavviso in conformità dell'Articolo 8.1(d) che segue, ciascuna Parte concede al Coordinatore una licenza non esclusiva esente da royalties per l'utilizzo dei propri diritti

preesistenti esclusivamente ai fini dell'esecuzione e della commercializzazione del Progetto e dei relativi risultati.

(d) Ove una Parte intenda concedere determinate licenze e diritti di utilizzo su una base diversa dall'esenzione da royalties, tale Parte è tenuta a comunicare la sua scelta alle altre Parti prima della firma del presente Accordo. Qualsiasi scelta effettuata in seguito s'intende priva di validità e non è vincolante per le altre Parti salvo il consenso unanime delle stesse.

(e) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 6.6 del presente Accordo, le licenze e i diritti di utilizzo esenti da royalties rispetto alla proprietà intellettuale s'intendono irrevocabilmente concessi con effetto dalla data dell'Accordo.

(f) La commercializzazione del Progetto può avvenire esclusivamente in conformità delle disposizioni della clausola 10.3 del Contratto UE.

(g) Fatte salve le disposizioni della clausola 10.3 del Contratto UE, ove una Parte intenda sfruttare e commercializzare specifici risultati del Progetto realizzati dalla stessa Parte ai fini del Progetto, tale Parte ha facoltà di richiedere al Coordinatore una licenza per lo sfruttamento di tali risultati; tale licenza non può essere rifiutata o negata senza un motivo ragionevole e s'intende soggetta ad un accordo scritto separato.

(h) Eventuali proventi realizzati dal Coordinatore in conseguenza della commercializzazione dei risultati devono essere trattenuti dal Coordinatore (in quanto proprietario legittimo) a titolo fiduciario per le Parti in quanto proprietari beneficiari. La distribuzione dei proventi della commercializzazione dev'essere concordata dalle parti in forma scritta.

8.2. Ciascuna Parte conviene di non utilizzare consapevolmente, all'interno di un prodotto (ivi compreso, a titolo illustrativo, un prodotto software) ovvero nella progettazione dello stesso, eventuali diritti esclusivi di un terzo per i quali la Parte non abbia acquisito il diritto di concedere licenze e diritti di utilizzo al Coordinatore in conformità del presente Accordo. Ciascuna Parte è tenuta a indicare alle altre Parti i casi in cui nei risultati del Progetto permangono Diritti di terzi.

8.3. Qualora una Parte si proponga di affidare ad un appaltatore o a un associato lo svolgimento di una parte del suo lavoro sul Progetto, è tenuta a farlo esclusivamente a condizioni che le consentano di adempiere i propri obblighi ai sensi del Contratto UE e del presente Accordo. La Parte si obbliga ad astenersi dal concedere al subappaltatore o all'associato eventuali diritti sulla proprietà intellettuale delle altre Parti, salvo preventivo consenso scritto delle stesse.

8.4. Le disposizioni del presente Articolo 8 restano valide anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo.

Articolo 9 - Riservatezza

9.1 Per quanto concerne le informazioni orali, scritte o in formato elettronico, di natura tecnica o di altra natura, in qualche modo concernenti l'attività o gli affari di una Parte, divulgate a un'altra Parte a titolo confidenziale ai sensi del presente Accordo o comunque in relazione al Progetto, in attesa o dopo la stipulazione del Contratto UE, ciascuna Parte (fermi restando eventuali impegni presi ai sensi del Contratto UE in merito alla riservatezza) si impegna nei confronti delle altre Parti

(a) ad astenersi dall'utilizzare tali informazioni per qualsivoglia scopo che non sia conforme ai termini del Contratto UE e del presente Accordo, dopo la stipulazione del Contratto UE e per un periodo di cinque (5) anni dalla data del ricevimento dell'informazione; e (b) durante il sopracitato periodo di cinque anni, a trattare tale informazione come riservata (facendo il possibile affinché la

stessa venga mantenuta tale) e ad astenersi dal divulgarla ad altri senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte in ciascun caso; fermo restando che:

(i) tale impegno in ogni caso non s'intende riguardare un'informazione per la quale una Parte sia in grado di dimostrare:

(a) che al momento del ricevimento era pubblicata o comunque di dominio pubblico

(c) che la Parte ne era già in possesso quando l'ha ricevuta, senza limitazioni alla sua divulgazione,

(d) che è stata acquisita a pieno diritto da altre fonti, senza l'imposizione di alcun impegno di riservatezza,

(e) che è stata ottenuta dalla Parte indipendentemente dal lavoro svolto ai sensi del Contratto UE ,

(f) che è stata necessariamente divulgata commercializzando prodotti o software in conformità del presente Accordo.

(ii) Nulla di quanto contenuto nella presente clausola s'intende impedire la comunicazione di un'informazione alla Commissione ovvero (a fronte di impegni di riservatezza e in merito alla divulgazione di informazioni analoghe a quelle contenute nel presente Accordo) ad una Società affiliata ovvero a qualsivoglia terzo autorizzato, nella misura in cui si riveli necessario per la corretta esecuzione del Contratto UE.

9.2. Per quanto concerne la comunicazione autorizzata delle informazioni di cui all'Articolo 9.1 dalla Parte che le riceve a terzi (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le sue Società affiliate), tale Parte farà il possibile, entro limiti ragionevoli, per assicurarsi che tali terzi rispettino ed eseguano gli impegni di cui al paragrafo (ii) dell'Articolo 9.1 del presente Accordo, nonché tutti gli impegni pertinenti del Contratto UE.

9.3. Le disposizioni del presente Articolo 9 restano valide anche dopo la scadenza o la risoluzione dell'Accordo.

Articolo 10 - Rapporto di associazione o di agenzia

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s'intende porre in essere un rapporto di associazione o di agenzia tra le Parti o alcune di esse, fermo restando che ai fini del presente Accordo e del Contratto UE il Coordinatore ha diritto ad agire per conto delle altre Parti in conformità dei termini del Contratto UE e dell'Articolo 3 dell'Accordo.

Articolo 11 - Cessione

Nessuna delle Parti può cedere né trasferire in altro modo, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi che le derivano dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti. Questa disposizione non si applica quando tale cessione o trasferimento è a favore di una Società affiliata della Parte che effettua la cessione o il trasferimento.

Articolo 12 - Durata - Risoluzione

12.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma, con effetto retroattivo a partire da **(giorno/mese/anno)** e continua ad avere piena validità fino alla completa esecuzione di tutti gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del Contratto UE e dell'Accordo, nonché di modifiche o estensioni degli stessi.

12.2 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere l'Accordo in caso di risoluzione anticipata del Contratto UE, con un preavviso scritto di 2 mesi agli altri partner.

12.3 Nessuna delle Parti ha diritto a ritirarsi dal presente Accordo o a risolverlo e/o a rinunciare alla partecipazione al progetto, salvo ove:

(a) tale Parte abbia ottenuto il preventivo consenso scritto delle altre Parti al ritiro o alla risoluzione o

(b) la Commissione ponga fine alla partecipazione di tale Parte al Contratto UE ai sensi delle disposizioni del Contratto UE, o

(c) la Commissione risolva il Contratto UE per qualsivoglia motivo, fermo restando che il ritiro dall'Accordo o la sua risoluzione non sollevano la Parte interessata (i) dagli obblighi posti a suo carico dal presente Accordo, che restano in essere anche in seguito (ii) dalle sue responsabilità ai sensi del presente Accordo o del Contratto UE rispetto al lavoro che tale Parte ha svolto (o dovrebbe avere svolto) sul progetto fino alla data del ritiro o della risoluzione (iii) dagli obblighi o responsabilità che le derivano da tale ritiro o risoluzione

12.4 Qualora una Parte dichiari fallimento o entri in liquidazione ovvero sia assoggettata a una procedura fallimentare, le altre Parti hanno il diritto, previa approvazione della Commissione, di assumersi gli obblighi di tale Parte e di ricevere i relativi pagamenti ai sensi del Contratto UE.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

13.1 In caso di controversia o disputa tra le Parti derivante dal presente Accordo o in relazione allo stesso, le Parti sono tenute innanzitutto a fare il possibile per risolverla amichevolmente.

13.2 Tutte le dispute o le controversie derivanti dal presente Accordo che non si possano risolvere come previsto nel precedente Articolo 13.1 saranno definite in conformità del regolamento del Tribunale arbitrale internazionale di (regolamento che s'intende parte integrante del presente Articolo in virtù di questo riferimento) mediante procedimento arbitrale di fronte a uno o più arbitri nominati conformemente a tale regolamento.

Articolo 14 - Lingua

Il presente Accordo è redatto in inglese, lingua che prevale in tutti i documenti, gli avvisi e le riunioni per la sua applicazione e/o estensione, o altrimenti connessi allo stesso.

Articolo 15 - Avvisi

Tutti gli avvisi da dare ai sensi del presente Accordo devono essere inviati via fax, per corrispondenza o per posta elettronica confermata da fax o lettera agli indirizzi indicati nella prima pagina dell'Accordo .

Articolo 16 - Legge regolatrice

Il presente Accordo s'intende regolato e da interpretarsi secondo le leggi inglesi.

Articolo 17 - Interezza dell'Accordo - Modifiche

Il presente Accordo e il Contratto UE contengono la totalità delle pattuizioni tra le Parti in relazione al Progetto e sostituiscono ogni precedente negoziato, impegno e documento concernente il progetto. Le modifiche e i cambiamenti al presente Accordo s'intendono validi solo se effettuati in forma scritta e firmati da un rappresentante autorizzato.

Autorizzato a firmare per conto di
(nome dell'organizzazione coordinatrice)

Firma:

Nome:

Qualifica:

(nome dell'organizzazione partner)

Firma:

Nome:

Qualifica:

ecc.

Allegati

Allegato 1: Contratto con la Commissione

Allegato 2: Programma di lavoro

Allegato 3: Prospetto finanziario